



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 6357

Raccolta n. 4931

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "MELAMANGO ODV"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattordici aprile duemilaventitre.

14 aprile 2023

In Predaia (TN), via S. Barbacovi n. 4 alle ore 20.20.

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **COVA GIULIANA**, nata a Cles (TN) il giorno 24 marzo 1964, cittadina
italiana, con domicilio per la carica presso la sede legale dell'Associazione,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

"MELAMANGO ODV"

con sede in Predaia (TN), via Heroldsberg n. 34, Codice Fiscale
92020780224, iscritta al Runts in data 20 luglio 2022;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

La comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in
questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata
deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Approvazione modifiche statutarie, ai fini di riconoscimento giuridico;

Parte ordinaria:

Omissis

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

La comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza
dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto
sociale vigente;

- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in
quanto vi partecipano in proprio e a mezzo delega, numero 35
(trentacinque) associati aventi diritto di voto, su un totale di n. 62
(sessantadue) associati aventi diritto di voto, come apparente dall'elenco che
si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", per formarne parte
integrante e sostanziale; partecipano inoltre da remoto Margherita Valentini
e Erika Bonadiman le quali non sono però calcolate nel quorum costitutivo;

- che del Consiglio Direttivo oltre ad essa comparente, partecipano Bruno
Soave Vice Presidente, Alberto Zambiasi, Elisa Rossi e Diego Rizzardi;

- che partecipa il Dott. Angeli Mario, come Organo di controllo monocratico;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e idonea a
deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto
vigente.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente
ricorda le motivazioni che rendono necessario ed opportuno adeguare

REGISTRATO A

TRENTO

IL 27/04/2023

AL N. 9531

SERIE 1T

ESENTE

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

ulteriormente il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), anche se l'associazione è già attualmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 20 luglio 2022. Il Presidente sottolinea inoltre che l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Il presidente ricorda che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'associazione deve dimostrare di avere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede perciò se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva dello statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi allontanato, il Presidente invita quindi gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con voti

- favorevoli: unanimità
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

h a d e l i b e r a t o

- di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dal Presidente; il testo di statuto, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale;
- di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, al fine del riconoscimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;
- di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge al presente atto, sotto la lettera "**C**" la relazione redatta dal dott. Mario Angeli, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 515/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.M. 4 dicembre 2007 al n. 148573, attestante che il patrimonio netto dell'associazione è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come asseverata con giuramento in data 13 aprile 2023 con verbale a rogito dott. Arcadio Vangelisti, Notaio in Riva del Garda, rep. n. 54552, ed attesto quindi che l'associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare per la parte straordinaria, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,00

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto, alla comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Giuliana Cova

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

ASSOCIAZIONE MELAMANGO ODV - PREDAIA

PRESENZE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2022 - ORE 20.00 A TAO - SALA AUDITORIUM MUNICIPIO

	COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA	CON DELEGA al socio/a
1	ABRAM	CLAUDIA	DELEGA	COVA GIULIANA
2	ANDREIS	CECILIA	DELEGA	SOAVE BRUNO
3	BELLIO	CINZIA	DELEGA	COVA GIULIANA
4	BERTI	MARIANGELA		
5	BERTOLDI	GABRIELE		
6	BIANCINI	ANTONIO	ASSENTE	
7	BONADIMAN	ERIKA		
8	BRANZ	MARTA		
9	CALLOVI	EGIDIO		
10	CALLOVI	MARILENA		
11	CAROLLI	GIANNI		
12	CASARI	MATTEO		
13	CATTANI	SABRINA	DELEGA	MARCELLO CORAZZOLLA
14	CATTANI	FEDERICA		
15	CHILOVI	LUCIA		
16	CHINI	VERONICA		
17	CHINI	STEFANO		
18	CLAUSER	ELEONORA		
19	CORAZZOLLA	MARCELLO		
20	COVA	GIULIANA		
21	COVA	LUCIA		
22	COVA	SIMONETTA	DELEGA	COVA LUCIA
23	COVA	STEFANO		
24	DA RUGNA	ANNA MARIA		
25	DALLAGO	AMALIA		
26	DALPIAZ	DANIELA		
27	DATTENA	GIUSEPPINA	ASSENTE	
28	DOLZAN	CRISTINA		
29	ENDRIZZI	GIANLUCA		
30	FRANCH	GIULIANA	DELEGA	VALENTINI PAOLO

Allegato

al Repertorio

Raccolta

A

6357

634



Giulio Cora

31	GABARDI	CARLA	D ELEGGA	Rizzardo, Diego
32	GABRIELLI	LAURA		
33	GIRONIMI	FRANCESCA	D ELEGGA	Alessandro RIGATTI
34	GIRONIMI	ILARIA	D ELEGGA	Alessandro RIGATTI
35	GIRONIMI	MARTINA	D ELEGGA	
36	INAMA	ROMANO	D ELEGGA	Rizzardo, Diego
37	MARCHESINI	GESSICA	A SSETTE	
38	MILANI	PAOLO	A SSETTE	
39	MIRANDOLA	GIANCARLO	D ELEGGA	Soave BRUNO
40	ODORIZZI	PIERINA	Colonna	
41	PARISI	CRISTIANO	A SSETTE	
42	PINAMONTI	ANNALISA		
43	PIRCALI	FERDINANDO		
44	RIGATTI	ALESSANDRO	Altozano	
45	RIZZARDI	DIEGO	Rizzo	
46	RIZZARDI	MILENA		
47	ROSSI	ELISA	ROSSI	
48	SALOMONE	PASQUA CINZIA	Pisani-Salomon	
49	SOAVE	BRUNO		
50	STIMPEL	GIULIANA	D ELEGGA	COVA LUCIA
51	TADDEI	GIULIA	Figliarini	
52	TAMANINI	LOREDANA	Loredana Lomonaco	
53	TARTER	LAURA	Laura Tarter	
54	TOLLARDO	MAURO		
55	VALENTINI	FLAVIO	Forlani	
56	VALENTINI	MARGHERITA		
57	WEBBER	GIANLUCA	D ELEGGA	COVA GIULIANA
58	ZADRA	MARIA	D ELEGGA	Soave BRUNO
59	ZAMBIASI	ALBERTO		
60	ZANELLA	ROBERTO		
61	ZANON	GLORIA		
62	ZUCAL	PATRIZIA	D ELEGGA	COVA LUCIA

Allegato B al Repertorio 6357 Raccolta 4931

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "MELAMANGO ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Predaia (TN).

L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Predaia, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, oltre che in ambito nazionale e internazionale.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), i), k), n), u), del D.Lgs. n. 117/2017, come di seguito elencate e specificate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) migliorare le condizioni economico sociali, sanitarie e turistiche delle comunità povere dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento al

Kenya;

b) garantire una adeguata formazione scolastica e professionale ai gruppi sociali disagiati presenti nelle zone territoriali su indicate;

c) sensibilizzare la collettività locale sulle condizioni di fame, povertà e sofferenza in cui versano le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo evidenziando le necessità e i bisogni.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- predisporre e realizzare progetti di sostegno alimentare e sanitario in favore delle persone residenti nelle zone disagiate;
- predisporre e realizzare, anche mediante la presenza diretta di volontari, progetti di istruzione scolastica, di formazione e qualificazione lavorativa e sviluppo di tecnologie agricole presso le zone di maggior disagio;
- introdurre, nelle predette zone disagiate, programmi formativi e lavorativi diretti all'acquisizione dei mezzi necessari al raggiungimento di un'autonomia permanente;
- organizzare, in ambito locale, campagne di sensibilizzazione a sostegno di progetti specifici, in particolar modo inerenti alla costruzione e al ripristino di orfanotrofi, scuole, ospedali, acquedotti, pozzi, collegamenti stradali, strutture di produzione energetica e di recupero e valorizzazione di materiali di scarto;
- istituire e gestire, in ambito locale, iniziative di adozioni a distanza, rivolte alle comunità di bambini orfani e/o emarginati;
- organizzare, in ambito locale, incontri ed iniziative volte a determinare collegamenti e gemellaggi tra le scuole del territorio e gli istituti equiparati dei territori individuati;
- organizzare itinerari guidati presso le comunità in cui l'Associazione opera, con funzione informativa, volontaristica e di raccolta fondi;
- predisporre ed impiegare strumenti comunicativi di carattere mediatico per la divulgazione e l'aggiornamento sull'andamento dei progetti e dei programmi solidaristici dell'Associazione;
- collaborare con altre Associazioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione congiunta di progetti comuni;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi, convenzionati e di accreditamento;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, pone in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato per iscritto al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria successiva al ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il socio minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ad esclusione del diritto di elettorato passivo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si possono estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c. 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta)

giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d) immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b).

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria successiva al ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice civile, il socio escluso può, in ogni caso, ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione dalla Associazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo di cui all'articolo 22 dello statuto, altresì in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, partecipa alle riunioni assembleari nelle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 6, comma 5, del presente statuto.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le

persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

5. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto e/o elettronico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono

prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione (il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona);
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. In merito alla responsabilità degli amministratori, e alle azioni di responsabilità verso di essi, si richiamano gli articoli 18 e 22 del Codice civile.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ed aventi effetto immediato;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa e/o da prassi ministeriali - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata tempestivamente apposita assemblea.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
- 3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 4. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal

Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ed aventi effetto immediato;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 anni e il suo componente è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte della prima Assemblea utile successiva alla decadenza.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'Organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2) Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ma in tal caso tutti i suoi componenti devono essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

3) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica, secondo le normative vigenti, che il Consiglio Direttivo può contabilizzare quale riserva indisponibile;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel comma 2 del presente articolo; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum previsti dall'articolo 14, comma 3, dello statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.

1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile, anche in materia di Associazioni riconosciute, e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Giuliana Cova

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Allegato C
al Repertorio 6357
Raccolta 6731

DICHIARAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
relativa alla situazione patrimoniale dell'associazione MELAMANGO O.D.V.:

Il sottoscritto dott. Mario Angeli, nato a Mezzolombardo il giorno 01 marzo 1972 e residente a Mezzolombardo, via E. de Varda 65/1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n° 515/A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 148573 di cui al Decreto Ministeriale del 04 dicembre 2007

ha provveduto

all'esame del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 nonché della situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 redatta allo scopo con la sua documentazione di supporto e delle risultanze contabili dell'associazione "MELAMANGO O.D.V." al fine di attestare la consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base di quanto constatato e verificato dall'esame dei documenti

risulta

che dal bilancio appositamente redatto alla data del 31 dicembre 2022 emerge un Patrimonio Netto contabile dell'associazione a questa data ammontante ad **Euro 291.050,98** e così costituito:

- Fondo di dotazione dell'Ente: Euro zero
- Patrimonio c.d. vincolato:
 - Riserve Statutarie: Euro zero
 - Riserve Vincolate per decisione degli organi istituzionali: Euro zero
- Patrimonio c.d. Libero: Euro 219.105,34
- Avanzo d'esercizio: Euro 71.945,64

Totale patrimonio netto: Euro 291.050,98

Il totale dell'attivo è pari ad Euro 300.993,96 così costituito:

Immobilizzazioni	Euro	zero
Attivo circolante	Euro	299.928,36
Ratei e risconti attivi	Euro	1.065,60
Totale	Euro	300.993,96

Il totale del passivo è pari ad Euro 9.942,98 così costituito:

Fondi per rischi e oneri	Euro	zero
Trattamento di fine rapporto subordinato	Euro	zero
Debiti	Euro	9.942,98
Ratei e risconti passivi	Euro	zero
Totale	Euro	9.942,98

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2022 sono pari complessivamente ad Euro 299.928,36, così costituite:

1. obbligazioni Cassa Rurale – euro 77.330,21;
2. depositi bancari / conto corrente – euro 222.564,95;
3. denaro – euro 33,20.

A conclusione delle verifiche effettuate quindi

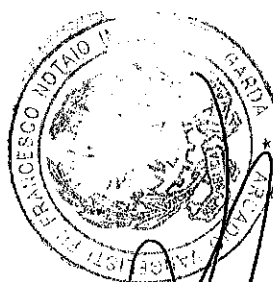
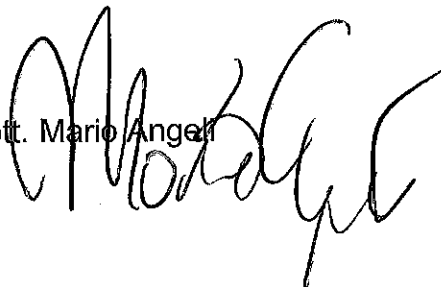
si certifica ed attesta

che alla data del 31 dicembre 2022 dell'associazione "MELAMANGO O.D.V."
possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad Euro 15.000
(Euro quindicimila).

In fede

Trento, li 13 aprile 2023

dott. Mario Angeli





Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 54552

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici aprile duemilaventitre, in Trento, via Torre Verde n. 25.

13/04/2023

Avanti a me **dott. ARCADIO VANGELISTI, Notaio in Riva del Garda (TN)**, con Studio ivi in viale Baruffaldi n. 3, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **ANGELI MARIO**, nato a Mezzolombardo (TN) il giorno 1° marzo 1972 con domicilio in Mezzolombardo (TN), via E. de Varda n. 65/1, Codice fiscale NGL MRA 72C01 F187A, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n° 515/A e Revisore Legale dei conti al n. 148573 di cui al Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2007.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la relazione da lui redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Arcadio VANGELISTI
Notaio in Riva Del Garda
Viale Baruffaldi n. 3
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
avangelisti@notariato.it

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

Mario Angelis

Arcadio Vangelisti



